

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione n. 79-2953 del 22/05/2006 la Regione Piemonte ha approvato l'Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore, ai sensi degli artt. 2 e 31 della L.R. n. 1 del 08/01/2004;
- tale atto riprende il contenuto della normativa nazionale e regionale in vigore per il sistema di protezione sociale, caratterizzato dai due principi fondamentali di garanzia di risposta ai diritti sociali e di sussidiarietà nella dimensione orizzontale, riconoscendo il ruolo dei soggetti del terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini, attraverso il loro coinvolgimento nella programmazione e realizzazione del sistema dei servizi;

Considerato che, sulla scorta del titolo III "Sistemi per l'affidamento a terzi della gestione dei servizi alla persona" del citato atto di indirizzo regionale, gli Enti pubblici, al fine di valorizzare l'apporto specifico dei soggetti del terzo settore nei servizi alla persona, privilegiano procedure di aggiudicazione che consentano la piena espressione della progettualità, garantendo nei capitolati di gara, oltre a quest'ultimo aspetto, ai sensi del citato art. 31 della L. R. 1/2004:

- l'esclusione del ricorso a forme di mera intermediazione di manodopera,
- la considerazione, nella determinazione del prezzo base, del costo del lavoro di cui ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente,
- la valutazione degli aspetti qualitativi del servizio nella fase dell'affidamento,
- il controllo del mantenimento degli stessi nella fase dell'esecuzione del contratto;

Considerato che l'Amministrazione comunale ritiene la cooperazione significativa per rispondere ai bisogni dei cittadini e fattore di sviluppo sociale, economico e di crescita occupazionale per il sistema locale;

Ritenuto che elemento centrale per lo sviluppo della cooperazione sia rappresentato dai rapporti tra quest'ultima e la Pubblica Amministrazione, in un'ottica di collaborazione e condivisione al fine di tutelare i diritti dei/delle lavoratori/trici impiegati/e e la qualità dei servizi;

Visto il documento allegato il cui contenuto è stato condiviso con il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese e con le organizzazioni datoriali della Cooperazione;

Dato atto che il contenuto del documento è stato oggetto di discussione nell'ambito di due momenti formativi organizzati dal Settore Socio Educativo per gli altri servizi comunali interessati;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—Educativo — Peruzzi Dr. Renato —, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato documento "Atto di indirizzo per la qualità dei servizi e per la garanzia dei diritti dei lavoratori impiegati dalle cooperative aggiudicatarie degli appalti pubblici" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare ai dirigenti dei vari Settori comunali l'adozione dei conseguenti atti gestionali in applicazione della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta specifici costi diretti a carico del bilancio comunale;
4. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo Milanese (Settore Socio educativo);

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ATTO DI INDIRIZZO PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI E PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IMPIEGATI DALLE COOPERATIVE SOCIALI AGGIUDICATARIE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Negli ultimi anni, a seguito dei processi di esternalizzazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni nel campo dei servizi, sia per rispondere ai bisogni emergenti dei cittadini, sia per sopperire ai continui tagli imposti dalle leggi finanziarie, la cooperazione, in particolare quella sociale, ha dato un contributo importante nelle politiche di welfare rappresentando anche un fattore di sviluppo sociale ed economico e di crescita occupazionale per l'intero sistema locale.

Al fine di tutelare i percorsi di qualità che la cooperazione ha saputo in questi anni realizzare, affiancando l'ente locale in iniziative e attività d'interesse generale per i cittadini, è necessaria un'azione che eviti una sua impropria strumentalizzazione da parte dei diversi attori sociali coinvolti. Accanto a esperienze significative e di qualità, vanno evitate e combattute su tutti i fronti situazioni di segno opposto, in particolar modo quando il terzo settore viene assunto come mero strumento di compressione dei costi, di aumento di aree di lavoro precario, di riduzione dei diritti del lavoro dipendente.

Tutto ciò rende non più rinviabile un impegno comune da parte degli Enti locali e delle parti sociali per il riconoscimento, il sostegno, la promozione dei soggetti operanti nel campo del welfare e della pubblica utilità, in una prospettiva di implementazione e di arricchimento, non di sostituzione, delle prestazioni a carattere universalistico e senza cessioni di responsabilità da parte dei pubblici poteri, per la tutela dei diritti dei lavoratori e degli utenti.

In tale ambito emerge prioritaria l'esigenza di valorizzare e rafforzare gli strumenti esistenti in materia di garanzia nella gestione dei servizi e delle attività in affidamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nonché di tutela dei diritti dei lavoratori, di salvaguardia dell'occupazione e di contrasto al lavoro irregolare.

Ai fini della tutela della leale concorrenza tra imprese, della qualità dei servizi e della garanzia dei diritti dei lavoratori impiegati dalle aziende aggiudicatarie degli appalti o affidatarie dei servizi, questo Comune conviene:

- 1) sulla necessità di avviare un confronto in ordine alle esternalizzazioni e alle loro modalità di messa a bando ad evidenza pubblica tra l'Amministrazione Comunale e le parti sociali per la corretta applicazione dei CCNL, sottoscritti dalle parti più rappresentative a livello nazionale, negli appalti, sulla scorta del settore di attività oggetto dell'appalto, delle normative regionali e degli accordi territoriali in materia;
- 2) sulla necessità che tali linee guida recepiscono i seguenti punti:
 - procedure d'appalto premianti dei parametri qualitativi, con prevalenza al punteggio assegnato ai parametri della qualità e dell'organizzazione rispetto a quello economico;
 - verifica della congruità dell'offerta economica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, con applicazione dei criteri di cui all'art. 87 comma 2) del D.lgs 163/2006 per la verifica delle offerte anormalmente basse e tenendo altresì conto dei seguenti elementi:
 - a) costo contrattuale, derivante dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL (art. 86 D. Lgs 163/2006 così come modificato dall'art. 8 L. 123/2007);

- b) costi di coordinamento;
- c) costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari all'espletamento del servizio, in caso di utilizzo da parte del lavoratore/trici del mezzo proprio, il costo dovrà prevedere il tempo di spostamento, il rimborso chilometrico e idonee modalità di tutela assicurativa dei lavoratori e delle lavoratrici dai rischi derivanti dall'utilizzo dei mezzi propri per ragioni di servizio senza nessun onere aggiuntivo per il lavoratore;
- d) costi generali (nelle percentuali previste per il settore dei servizi);
- e) costi inerenti l'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, che dovranno essere specificamente indicati nel contratto;
- f) riferimento all'utile di impresa;

I costi di cui alle lett. b-c-d-e devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi appaltati o affidati;

- durata degli appalti e/o degli affidamenti adeguata a garantire la qualità degli interventi e/o degli eventuali investimenti e tale da consentire alle società aggiudicatrici o affidatarie una idonea programmazione del servizio e della formazione degli operatori;
- previsione, nei contratti e nelle convenzioni, di durata superiore all'anno, di meccanismi di adeguamento dei prezzi, in ossequio alla normativa nazionale e regionale, per il recupero, nei contratti e nelle convenzioni sottoscritte, dei maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione di nuovi CCNL ed integrativi di ogni livello;
- garanzia, da parte delle Amministrazioni, a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in forza negli appalti, per effetto di inadempienze retributive e contributive, secondo le forme e le modalità definite dalle leggi attualmente in vigore;
- richiamo, nei capitolati d'appalto, alle norme contrattuali sui cambi d'appalto e previsione di clausole sociali laddove non previste nel contratto applicato;
- richiamo, nell'ambito dei requisiti per la qualificazione, dell'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- in caso di appalti aggiudicati ad ATI o consorzi, gli stessi dovranno dichiarare in sede di offerta come ed a chi intendono affidare il servizio;
- individuazione nei bandi di gara delle prestazioni e servizi subappaltabili al fine di garantire l'organicità e la qualità del servizio e a salvaguardia dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e dell'utenza;
- le parti concordano sull'esigenza di evitare il ricorso ai rapporti di lavoro atipico, comunque denominati, laddove non ricorrano espressamente le condizioni previste per il lavoro autonomo;

In particolare, i capitolati di appalto o di affidamento dovranno quindi prevedere i seguenti obblighi e/o oneri e/o clausole:

- obbligo di applicazione integrale del CCNL di riferimento sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, tenendo conto: del settore di attività oggetto dell'appalto, delle disposizioni dei CCNL, delle normative regionali, degli accordi territoriali in materia, e degli accordi integrativi di tutti i livelli anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o se recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- obbligo di applicare, nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali; obbligo di corrispondere le retribuzioni e applicare le parti normative, previste da leggi, CCNL ed integrativi di tutti i livelli stipulati dalle OO.SS. e dalle Organizzazioni Datoriali maggiormente rappresentative su base nazionale;

- obbligo per l'impresa aggiudicataria di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e soci lavoratori e di certificare l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, pena la sospensione del pagamento delle fatture e, nei casi di inottemperanza grave o reiterata, la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto. L'Impresa dovrà, pertanto, produrre all'atto dell'emissione delle fatture pertinente certificazione;
- obbligo di osservare le disposizioni dettate DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pena, nei casi di inottemperanza grave e reiterata, la risoluzione unilaterale del contratto;
- obbligo di osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, ecc..;
- obbligo dell' assorbimento del personale in forza in caso di aggiudicazione a impresa diversa e a tal proposito sarà indicato che:
 - il passaggio dovrà avvenire senza il periodo di prova e con pari condizioni economiche, normative e contributive applicando integralmente il CCNL nazionale ed integrativi stipulati dalle OO.SS. e dalle Organizzazioni Datoriali maggiormente rappresentative su base nazionale, fatto salvo il confronto tra le parti interessate in caso di riduzione d'appalto;
 - verrà riconosciuta la medesima anzianità economica di servizio maturata e qualifica, a parità di mansioni;
 - a tal fine la Stazione Appaltante si obbliga ad inserire nei capitolati di appalto tutte le informazioni relative all'anzianità economica raggiunta dai singoli operatori/trici presenti nel servizio in gara e gli oneri relativi all'anzianità economica (se superiori a 3 scatti), come da comunicazione della ditta appaltatrice uscente, entro tre mesi dalla scadenza dell'appalto medesimo;
 - la pubblica amministrazione verificherà, per il soggetto/i interessato/i, che le procedure di passaggio siano state correttamente avviate e concluse, pena l'esclusione dall'appalto stesso, qualora ad essa venisse segnalata la non osservanza delle stesse.
- obbligo di esplicitare la richiesta di un programma dettagliato e riferito alla formazione del personale.

Ai fini di una ricaduta territoriale più ampia questo Comune richiederà l'adesione al presente indirizzo di altri enti, delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e del privato sociale locale.